



VERBAND DER EUROPÄISCHEN SOZIALEN APOTHEKEN
 EUROPEAN UNION OF THE SOCIAL PHARMACIES
 UNION EUROPEENNE DES PHARMACIES SOCIALES
 UNIONE EUROPEA DELLE FARMACIE SOCIALI
 EUROPESE UNIE VAN DE SOCIALE APOTHEKEN
 EUROPEJSKA UNIA APTEK SOCIALNYCH
 UNIÃO EUROPEIA DES FARMÁCIAS SOCIAIS

Il Presidente

Roma, 11 maggio 2020

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli
 Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati

Alla Giunta Esecutiva

Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.

Loro sedi

CIRCOLARE 00179

Oggetto: Protocollo di intesa tra il Commissario straordinario Arcuri e le Associazioni della distribuzione del farmaco - Modalità operative per la richiesta del ristoro.

Si fa seguito a precedenti comunicazioni sull'argomento indicato in oggetto, per fornire ulteriori indicazioni al fine di attuare quanto previsto all'art. 5 del Protocollo d'intesa, firmato in data 1 maggio u.s., ovvero sulle attività di ristoro e liquidazione dei corrispettivi per farmacie e parafarmacie.

Come già comunicato con precedente circolare, il Commissario Arcuri ha richiesto alle Associazioni firmatarie di farsi carico, tramite le proprie strutture societarie, della ricezione delle fatture attestanti l'entità del rimborso.

La documentazione amministrativa da presentare per ottenere il ristoro delle mascherine consiste:

- Nella fattura prevista dall'art. 5, comma 3, lettera a) del Protocollo d'intesa da intestare a: **ASSOFARM SERVIZI Srl - Via Nazionale, 172 - 00184 Roma - Cod. Fiscale e Partita IVA 09478581003, Codice Univoco SDI M5UXCR1;**
- Nell'estratto del gestionale di magazzino riferito alle mascherine chirurgiche oggetto di ristoro;
- Nella dichiarazione del legale rappresentante della farmacia/azienda attestante il diritto al rimborso, unitamente alla formale asseverazione da parte del professionista commercialista o del soggetto incaricato della revisione contabile sulla correttezza degli importi indicati in fattura;

- Nella/e fattura/e delle mascherine acquistate dalla farmacia/Azienda dal 1° aprile 2020 e giacenti a magazzino alle ore 23,59 del 26 aprile 2020;
- Nella/e fattura/e per le mascherine ordinate dal 20 aprile 2020 e introdotte nel magazzino fino alle ore 23,59 del 3 maggio 2020;
- Nell'ordine di acquisto delle suddette mascherine.

Nel caso di giacenze di mascherine provenienti da fornitori diversi a prezzi diversi, bisogna provvedere al corretto abbinamento o richiamo tra giacenza/fattura/dichiarazione di conformità.

L'invio deve essere corredato anche da un'autocertificazione da parte del legale rappresentante della richiedente che attesti la conformità dei predetti documenti inviati telematicamente agli originali cartacei (come da fac-simile che si allega)

La documentazione tecnica da presentare per avere titolo al rimborso consiste:

- Nella certificazione CE con particolare riguardo ai test relativi e alla conformità UNI EN 14683 (si tratta della documentazione che accompagna i prodotti marcati CE, presenti nella fattura d'acquisto e nelle bolle di consegna del materiale) per le mascherine provenienti dai Paesi extra-UE e commercializzate in Italia, ai sensi dell'art.15, comma 2, del DL 18/2020 necessita l'autocertificazione resa dal produttore importatore accompagnata dalla rispondenza dell'Istituto Superiore di Sanità.


Ferma restando la responsabilità in capo ai richiedenti della documentazione che verrà inoltrata, sottolineiamo lo sforzo straordinario richiesto alla nostra struttura che sarà opportunamente organizzata per evadere, nel più breve tempo possibile, tutte le istanze degli associati.

Copia di cortesia della fattura elettronica, corredata dei documenti sopra menzionati, dovrà essere inoltrata esclusivamente via PEC al seguente indirizzo assofarmservizi@legalmail.it entro e non oltre il 31 maggio 2020.

Posto quanto sopra si fa presente, per concludere, che il Protocollo in discussione presenta particolari criticità interpretative, dovute essenzialmente ad una non chiara stesura del testo che ha riguardato anche le tipologie di mascherine rimborsabili rispetto ad altre. Pertanto, si deve far presente sin da ora che, nel caso di comprovate ragioni che impongano la totale o parziale restituzione di quanto oggi percepito a titolo di rimborso per l'acquisto delle mascherine, la farmacia/azienda richiedente, beneficiaria del predetto rimborso, sarà tenuta ad emettere nota di credito per il relativo importo di cui trattasi nei confronti di Assofarm Servizi S.r.l..

IL SEGRETARIO GENERALE

 Francesco Schito

IL PRESIDENTE

 Venanzio Guzzi